

comma a), b), c), d), e g), e per i soli sottufficiali meccanici i membri di cui al comma f) del corpo del Genio navale: nei casi di nomine a sottotenente del Corpo Reale Equipaggi Marittimi di complemento o della riserva navale non interviene il comandante superiore del Corpo Reale Equipaggi Marittimi di cui alla lettera g).

A quest'articolo gli onorevoli Russo Gioacchino e Baistrocchi hanno presentato il seguente emendamento: « *Nell'ultimo comma, dopo le parole: ufficiali di macchina, aggiungere: e per gli ufficiali meccanici.* »

L'onorevole ministro e la Commissione l'accettano?

CIANO, *ministro delle comunicazioni.* Accetto.

ARRIVABENE GIBERTO, *relatore.* Anche la Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Pongo a partito quest'emendamento accettato dall'onorevole ministro e dalla Commissione.

(È approvato).

Metto allora a partito l'articolo 21 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 22.

Sia il presidente della Commissione suprema sia quello della Commissione ordinaria hanno facoltà di farvi intervenire, come membro consultivo, senza diritto a voto, qualunque ufficiale ammiraglio o generale, superiore gerarchico del giudicando per chiarire fatti o circostanze riguardanti l'ufficiale

(È approvato).

#### Art. 23.

Le Commissioni di avanzamento di cui agli articoli precedenti, in base a quanto prescrive l'articolo 1, debbono anzitutto esaminare se realmente l'ufficiale disimpegna bene le funzioni del proprio grado, e quindi stabilire se possiede o no la idoneità all'avanzamento prendendo in esame gli elementi di giudizio stabiliti dalla presente legge e dal regolamento.

Le Commissioni di avanzamento terranno conto inoltre per l'avanzamento ai gradi di contrammiraglio, capitano di vascello, capitano di fregata e gradi corrispondenti degli altri corpi della Regia marina dei risultati dello scrutinio di schede individuali. Queste schede devono essere compilate e

firmate, per gli ufficiali sottoposti a scrutinio, da tutti gli ufficiali dello stesso corpo, che abbiano grado superiore a quello da conferirsi con la promozione, nonchè dagli ufficiali dello stesso corpo aventi grado uguale a quello da conferirsi con la promozione, già iscritti nel quadro di avanzamento in vigore. Il modulo di tali schede e le norme relative alla loro compilazione saranno stabilite dal regolamento.

(È approvato).

#### Art. 24.

Le Commissioni di avanzamento di cui agli articoli precedenti si intendono costituite quando sono presenti i due terzi dei membri con diritto a voto.

La votazione per l'idoneità o non idoneità dei candidati in seno alle Commissioni avviene, dopo discussione, con voto segreto.

L'idoneità agli uffici del grado e all'avanzamento per anzianità è pronunziata a maggioranza assoluta di voti. La parità dei voti nelle votazioni per le promozioni ad anzianità indica giudizio di non idoneità.

L'idoneità all'avanzamento nella scelta assoluta, nella scelta comparativa e per concorso è pronunziata a maggioranza di due terzi dei voti.

La graduatoria nelle promozioni a scelta comparativa ed in quella per concorso è determinato in base al servizio prestato ed alle distinzioni e ricompense ottenute durante la guerra, e ad altri elementi di giudizio come sarà stabilito dal regolamento.

CIANO, *ministro delle comunicazioni.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni.* Propongo che l'ultimo capoverso di questo articolo sia così modificato: « La graduatoria nelle promozioni a scelta comparativa ed in quella per concorso è determinata in base agli elementi di giudizio stabiliti dal regolamento, al servizio prestato ed alle distinzioni e ricompense ottenute durante la guerra ».

PRESIDENTE. La Commissione accetta quest'emendamento?

ARRIVABENE GIBERTO, *relatore.* Mi sembra che in questa nuova dizione ci sia una ripetizione, una cacofonia che lo stesso sottosegretario di Stato per la marina ha ritenuto inutile. In base alla modifica proposta sembrerebbe che la graduatoria nelle promozioni a scelta dipendesse dal servizio prestato in guerra...